ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ISTITUTI DI REBERIBILITA' E DISPONIBILITA'

Così come previsto dall'allegato 2A, art. 20 dell'Contratto Collettivo di Lavoro NTV (d'ora in poi CCL NTV) sottoscritto tra le parti in data 25 luglio 2011 e 1 agosto 2011, si stabilisce quanto segue.

In data 20 febbraio 2013, presso la sede della ***Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA*** (di seguito NTV) in Viale del Policlinico 149/b – Roma

tra

la NTV SpA, rappresentata da ADRIANO TOMARO e MASSIMO PADOVANI da una parte;

e

FILT - CGIL, rappresentata da GABRIELE CERRATTI

FIT - CISL, rappresentata da SALVATORE PELLECCHIA

UILTRASPORTI, rappresentata da RICCARDO MUSSONI

UGLT TRASPORTI rappresentata da EZIO FAVETTA

FAST CONFSAL rappresentata da PIETRO SERBASSI

si conviene di regolamentare gli istituti della reperibilità e disponibilità come segue:

1. Il presente Accordo non riguarda il Personale che lavora su turni non cadenzati nelle 24 ore.

2. NTV predispone un servizio di reperibilità utilizzando le prestazioni di lavoratori inseriti in turni programmati di reperibilità, al fine di garantire la sicurezza, la continuità del servizio e la funzionalità degli impianti a fronte della segnalazione di guasti o anomalie, e comunque per sopperire ad esigenze non prevedibili delle strutture di Produzione e Viaggiatori, delle attività di protezione aziendale e di comunicazione con la clientela e con i media.

3. Il lavoratore in possesso dei requisiti professionali e delle abilitazioni previste, ove richiesto dall'azienda, in base a quanto stabilito alla lettera f) dell'art. 51 (Doveri del personale) allegato 4 del CCL NTV, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità, che verranno esposte negli impianti almeno 7 gg. prima della loro operatività ed avranno durata almeno mensile.
In caso di giustificato impedimento che non permetta al lavoratore di essere reperibile nel turno predisposto dall'azienda, lo stesso deve darne immediata comunicazione ai superiori diretti.
Qualora si determini quanto previsto al precedente capoverso, il sostituto, successivamente inserito nella turnazione di reperibilità a seguito di modifica programmabile della medesima, ne sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore; nei casi di sostituzione di personale che per cause accidentali di impedimento non può garantire la reperibilità, il sostituto verrà informato in tempo utile per garantire la sostituzione.

L'obbligo della reperibilità consiste nell'impegno, da parte del lavoratore, di lasciare all'azienda indicazioni idonee a consentirgli di ricevere, ponendosi in condizioni di soddisfarle, le eventuali chiamate dell'azienda fuori dell'orario normale di lavoro, per essere in grado di raggiungere entro un'ora la località di raccolta, di riunione o di intervento, secondo le modalità definite in applicazione del successivo punto 8. Al fine di favorire le condizioni per rispondere tempestivamente alle chiamate in reperibilità, le aziende doteranno di idonei strumenti di comunicazione i lavoratori inseriti nei turni di reperibilità.
L'impegno individuale in turno di reperibilità deve essere contenuto in 10 giorni ogni quattro settimane. ~~A fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, a livello aziendale potrà essere definita tra le parti un'articolazione dei turni che preveda un numero di giornate di reperibilità superiore, sino ad un massimo di 10.~~

4. Per intervento in reperibilità si intende l'attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione dell'azienda, in relazione a quanto previsto al precedente punto 2, di guasti o anomalie e comunque fino al ripristino della funzionalità ovvero per sopperire ad esigenze non prevedibili. Il tempo complessivo dell'intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo. La durata dell'intervento in reperibilità del lavoratore che, al momento della chiamata, non abbia ancora fruito di almeno 8 ore di riposo sarà, di norma, limitata a 4 ore. Tale limite può essere superato esclusivamente per necessità di continuità dell'intervento, senza comunque superare la durata massima di 8 ore. ~~In relazione alle specifiche esigenze organizzative e/o produttive, a livello aziendale le parti, nell'ambito di quanto previsto al successivo punto 8, potranno individuare limiti più elevati della durata degli interventi in reperibilità e del relativo regime dei riposi.~~

5. Il lavoratore non può essere considerato reperibile nei giorni di malattia, di ferie o di altra assenza che impedisca l'effettuazione delle prestazioni. ~~Il lavoratore chiamato ad intervenire durante la pausa per refezione o nell'intervallo tra le due prestazioni in caso di orario spezzato non è considerato reperibile e gli interventi effettuati durante la pausa o nell'intervallo sono da considerare prestazioni straordinarie ed in tal senso assoggettate alla disciplina sul lavoro straordinario di cui all'art. 17 (Lavoro Straordinario), allegato 2A dell'accordo sottoscritto tra le Parti.~~

6. Ai lavoratori in reperibilità le aziende riconosceranno i seguenti trattamenti retributivi specifici:

6.1 Compenso per reperibilità

Per ogni giornata in cui il lavoratore è inserito nel turno di reperibilità, al medesimo compete il seguente compenso:

a) se si tratta di giornate lavorative € 15,00
b) se si tratta di giornate di riposo € 33,00.

L'individuazione dei compensi per le giornate lavorative o di riposo è stabilita in base al turno programmato di reperibilità.

Per ~~i soli giorni del 1° gennaio,~~ la sola domenica di Pasqua, ~~15 agosto e 25 dicembre~~ il compenso per reperibilità viene elevato a € 58,00.

6.2 Indennità di chiamata
~~Al lavoratore reperibile viene corrisposta, in aggiunta al compenso giornaliero per reperibilità di cui al precedente punto 6.1, una indennità per ogni chiamata nella misura di € 20,00. Tale indennità va corrisposta esclusivamente in caso di effettivo spostamento del lavoratore dal proprio domicilio per rispondere alla chiamata dell'azienda. La misura dell'indennità di chiamata di cui al precedente comma è comprensiva dei tempi di spostamento per raggiungere i punti di raccolta o di riunione o di intervento.~~

6.3 Le prestazioni rese dai lavoratori chiamati ad effettuare interventi in reperibilità al di fuori del proprio normale orario di lavoro giornaliero vengono retribuite con le maggiorazioni orarie previste all'art. 26

(Compenso per lavoro straordinario), allegato 2A del CCL NTV. ~~ovvero, o, a richiesta scritta del lavoratore entro il mese successivo a quello in cui viene effettuato l'intervento in reperibilità, con corrispondenti periodi di recupero. In tale ultimo caso, al lavoratore verrà comunque corrisposta la eventuale differenza tra le maggiorazioni orarie per lavoro straordinario, ove l'intervento non sia stato effettuato durante il periodo feriale diurno.~~ Ai fini della determinazione delle ore di straordinario da retribuire ~~o da recuperare~~ viene considerato lavoro tutto il tempo intercorrente fra l'ora in cui il dipendente raggiunge il punto di raccolta o di riunione o di intervento e l'ora in cui viene lasciato in libertà presso il punto di raccolta o di riunione o di intervento.

7. NTV, per far fronte a situazioni contingenti di cui al precedente punto 3, potranno ricorrere a lavoratori disponibili, preventivamente individuati su base volontaria, per interventi al di fuori del normale orario di lavoro. In tali casi al lavoratore compete una indennità di chiamata pari a € 33,00, comprensiva dei tempi di spostamento per raggiungere i punti di raccolta o di riunione o di intervento. Le prestazioni rese dal lavoratore disponibile in caso di intervento saranno retribuite con le stesse modalità previste per il lavoratore reperibile al precedente punto 5.3. Dal momento della chiamata sorgono a carico del lavoratore resosi disponibile e rintracciato gli stessi doveri previsti per il personale reperibile.

8. Nel caso l'azienda autorizzi il lavoratore dipendente all'uso dell'automezzo privato per raggiungere il punto di raccolta o il luogo dell'intervento, allo stesso saranno rimborsate le relative spese con riferimento ai Km. percorsi, sulla base del costo di esercizio previsto dalle tabelle ACI in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

9. Fermi restando i criteri ed i compensi sopra definiti, le modalità applicative dell'istituto, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto da utilizzare, ai rimborsi ed alle condizioni di intervento, verranno definite tra le parti a livello aziendale.

Per Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA

ADRIANO TOMARO _____

MASSIMO PADOVANI _____

Per le Organizzazioni Sindacali

FILT - CGIL, rappresentata da GABRIELE CERRATTI _____

FIT - CISL, rappresentata da SALVATORE PELLECCHIA _____

UILTRASPORTI, rappresentata da RICCARDO MUSSONI _____

UGLT TRASPORTI rappresentata da EZIO FAVETTA _____

FAST CONFSAL rappresentata da PIETRO SERBASSI _____